

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

**Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**


Dipartimento Amministrativo

**Servizio Acquisti Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socioassistenziali,
concessioni, attività di controllo e accesso agli atti**

Il direttore


CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA PER IL SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE DELLE DISABILITÀ COGNITIVO-
MOTORIE AL CENTRO ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO (CAAD) DELLE
AZIENDE USL DI BOLOGNA E DI IMOLA**



INDICE

- ART. 1 – PREMESSE E OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – OBIETTIVI E METODOLOGIE
- ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO
- ART. 5 – REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
- ART. 6 - CONDOTTA DEL PERSONALE IMPIEGATO DALL'OPERATORE ECONOMICO
- ART. 7 – VERIFICA E CONTROLLO
- ART. 8 – DURATA DEL SERVIZIO
- ART. 9 – PERIODO DI PROVA
- ART. 10 – PREZZI DEL SERVIZIO
- ART. 11 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI
- ART. 12 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO
- ART. 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
- ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
- ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 16 - SCIOPERI
- ART. 17 – PENALITÀ
- ART. 18 – RESPONSABILITÀ
- ART. 19 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
- ART. 20 – SUBAPPALTO
- ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
- ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. 24 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
- ART. 25 – CLAUSOLA DI WHISTLEBLOWING
- ART. 26 – SPESE ACCESSORIE
- ART. 27 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA
- ART. 28 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



ART. 1 - PREMESSE E OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto la gestione del Centro Adattamento Ambiente Domestico (CAAD) per conto delle Aziende Sanitarie di Bologna ed Imola.

Il CAAD:

- sviluppato nell'ambito del programma regionale *Casa amica* raccoglie quanto delineato dalla RER in tema di domiciliarità intesa come intervento in grado di migliorare la qualità della vita (QDV) delle persone con disabilità o anziane;
- è parte costituente del Polo Tecnologico che ha sede nella struttura di *Corte Roncati* dell'Azienda USL di Bologna, in interazione funzionale con altri Centri e Servizi della suddetta struttura;
- si collega funzionalmente al Centro Regionale Ausili di *Corte Roncati* e si raccorda alla rete regionale CAAD.

Il bacino di utenza è definito nell'ambito territoriale metropolitano bolognese.


Importo del servizio

L'importo complessivo massimo annuo a base di gara ammonta ad € 215.805,00 IVA esclusa.

ART. 2 - OBIETTIVI E METODOLOGIE

Il CAAD deve possedere le seguenti caratteristiche:

- essere interdisciplinare e multiprofessionale, per garantire un elevato livello di competenza da parte dei professionisti operanti nell'ambito dell'adattamento domestico, riabilitativo e tecnico. I professionisti del CAAD devono infatti essere in grado di affrontare delicate e complesse problematiche di natura tecnico-metodologica;
- interfacciarsi con i servizi territoriali seguendo procedure condivise che garantiscono qualità e tempestività al proprio intervento, secondo le migliori evidenze disponibili;
- collegarsi funzionalmente al Centro Regionale Ausili di *Corte Roncati* (CRA) e raccordarsi alla rete regionale CAAD, in modo da sviluppare sinergie di intervento in grado di implementare il valore dei servizi;
- avvalersi di una precisa metodologia operativa e di strumenti di valutazione, documentazione e monitoraggio dell'attività svolta.



Dovrà inoltre possedere i requisiti e le caratteristiche necessarie per essere considerato:

- promotore di crescita e perfezionamento per i professionisti dei servizi sanitari e sociali;
- interlocutore delle imprese operanti in ambito edile ed impiantistico;
- fattore di promozione culturale per un concetto di contesto inclusivo di ambiente, comunità e cultura.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

a) Caratteristiche della sede operativa

Il CAAD è collocato presso l'area ausili di *Corte Roncati* dell'AUSL di Bologna, in via S. Isaia, 94/a, Bologna.

Per gli operatori, gli utenti, i loro familiari ed i caregiver l'accesso al CAAD è gratuito e diretto. Deve essere operativo per almeno cinque giorni alla settimana e per almeno sei ore al giorno.

b) Caratteristiche dell'utenza


Il CAAD è rivolto a:

- cittadini disabili o anziani e loro famiglie provenienti dall'intera area metropolitana bolognese;
- professionisti operanti nei servizi territoriali specificatamente dedicati alle persone anziane o disabili;
- funzionari e tecnici comunali impegnati nell'ambito delle politiche abitative;
- soggetti del terzo settore attivi nell'ambito dei servizi agli anziani e ai disabili;
- istituzioni e soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito della promozione dell'accessibilità e nel miglioramento della qualità dell'abitare (progettisti e tecnici dei settori edile ed impiantistico, artigiani, scuole, ospedali, uffici pubblici, ecc.).

c) Ambiti di intervento

L'impresa partecipante al bando dovrà essere in grado di offrire un servizio che comprenda attività tecniche, informative-formative, compreso uno sportello telefonico, secondo quanto di seguito previsto.

Le attività che deve svolgere il CAAD sono rappresentabili in due ambiti complementari ed entrambi indispensabili alla realizzazione del Servizio secondo il mandato regionale:



c.1) Attività tecniche

Valutazione per utente in sede

È una prestazione approfondita a seguito di una richiesta che miri ad individuare soluzioni che facilitino l'autonomia, la vita indipendente e l'assistenza delle persone anziane e disabili, ai fini della permanenza nel proprio contesto abitativo. Può comprendere valutazioni sul piano socio-educativo, sanitario-riabilitativo, tecnico (architettonico, impiantistico, tecnologico) effettuate da un'equipe multidisciplinare, raccordandosi con i servizi territorialmente competenti (sociali, sanitari, socio-sanitari). Per equipe multidisciplinare si intende l'attività congiunta delle tre figure professionali previste all'art. 4.

Valutazione in situazione (sopralluogo) - Consulenza in ambienti di vita

Si tratta di un incontro di valutazione approfondita svolto presso l'abitazione del richiedente disabile o anziano o struttura di istituzione o ente pubblico o privato, per rilevare le criticità ambientali, individuare le soluzioni e proporre l'adattamento necessario per incrementarne le caratteristiche di accessibilità e compatibilità con le esigenze dell'utente per cui è stata richiesta la valutazione.


Comporta l'analisi del contesto ambientale e comprende una specifica valutazione sull'ambito tecnico (architettonico, impiantistico, tecnologico) e sugli ambiti sanitario-riabilitativo e socio-educativo, effettuate sempre dall'equipe multidisciplinare di cui all'art. 4.

Istruttoria pratiche per accesso ai contributi dei Fondi per la Non Autosufficienza

Il percorso previsto per gli interventi di Adattamento Domestico finanziabili con risorse provenienti dai Fondi per la Non Autosufficienza, assegna al CAAD un ruolo rilevante. Il CAAD, infatti, è il soggetto deputato allo svolgimento dell'iter procedurale per la definizione e l'assegnazione del contributo, in sinergia con i servizi territoriali.

Questo percorso prevede precisi passaggi in informazione tra CAAD e Servizi delle Aziende sanitarie coinvolte, nonché l'implementazione dei dati nei flussi informativi regionali.

La ditta aggiudicataria dovrà sostenere il costo di eventuali consulenti esterni che, sulla base dei piani di attività sulla disabilità e sulle necessità consequenti, siano necessari per integrare l'equipe stabile, previo accordo e autorizzazione del Responsabile Unità Attività Socio-Sanitarie (UASS) dei Distretti dell'Azienda USL di Bologna e del Direttore Attività Socio-Sanitarie (DASS) dell'Azienda USL di Imola. Non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo per queste consulenze.



c.2) Attività di sistema

Consulenza

Si tratta di una prestazione rivolta a professionisti sociali, sanitari, caregiver, Enti, Istituzioni o Aziende, per rispondere a quesiti tecnici e metodologici relativi a strategie e soluzioni nell'ambito dell'adattamento dell'ambiente domestico, sulla base della normativa vigente e delle agevolazioni fiscali (Iva, detrazioni, ecc.).

Sportello informativo

L'attività di sportello informativo è da svolgersi sia ad accesso diretto, nella sede di cui al presente articolo, sia a distanza con supporto telefonico e telematico. Potrà, inoltre, esserne richiesta l'attivazione in loco presso i Servizi dei Distretti, previa programmazione condivisa con i Servizi attivanti.

Comunicazione e promozione

L'attività di comunicazione e promozione del servizio si basa su di una serie di azioni da intraprendere rivolte sia ai privati cittadini sia ai soggetti pubblici e privati.

Formazione e aggiornamento


Tra le attività a carico dell'impresa aggiudicataria dovranno essere garantiti:

- Formazione sulla materia specifica dell'adattamento domestico rivolta ad operatori delle Aziende sanitarie e degli enti locali dell'area metropolitana bolognese;
- Attività di promozione dell'attività del CAAD ai professionisti afferenti ad Istituzioni, Associazioni ed Enti anche del terzo Settore.

Il CAAD può essere inteso anche come sede di attività formativa per studenti dei corsi di Laurea inerenti (come ad esempio tesi, tirocini, stage).

Assolvimento debiti informativi

La ditta appaltatrice si farà carico dell'assolvimento dei debiti formativi verso le Aziende Sanitarie dell'area Metropolitana di Bologna e verso la Regione Emilia-Romagna.



Coordinamento, monitoraggio e verifica

L'offerente deve indicare nel progetto le modalità di svolgimento dell'attività di coordinamento/monitoraggio necessaria al funzionamento del Servizio.

In raccordo col CRA di Bologna, il CAAD potrà utilizzare i contenuti della **mostra permanente ausili** per lo svolgimento delle proprie attività.

Altre funzioni

Il CAAD potrà essere coinvolto dalle Aziende Sanitarie, per l'area di competenza, nell'ambito dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) correlati alle gravissime disabilità acquisite.

ART. 4 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la gestione del servizio con personale qualificato tanto sul piano tecnico quanto su quello dell'esperienza specifica di settore. Le figure professionali coinvolte devono essere le seguenti:

- **Operatore tecnico-progettista**


- **Ingegnere** in possesso della laurea magistrale in ingegneria
oppure
- **Architetto** in possesso della laurea magistrale in architettura
oppure
- **Geometra** in possesso del diploma di geometra.

Per tutte le figure è richiesta inoltre l'iscrizione ai rispettivi albi degli ordini professionali di appartenenza.

- **Operatore sanitario**

- **Fisioterapista**
oppure
- **Terapista occupazionale**

entrambe con laurea triennale abilitante all'esercizio della professione o titoli riconosciuti come equivalenti o equipollenti ai sensi della legislatura corrente.



- **Operatore sociale e di sportello:**

- **Educatore professionale**
oppure
 - **Assistente sociale**

entrambe con laurea triennale abilitante all'esercizio della professione o titoli riconosciuti come equivalenti o equipollenti ai sensi della legislatura corrente.

Per tutte le figure è richiesta inoltre l'iscrizione ai rispettivi albi degli ordini professionali di appartenenza.

- **Impiegato amministrativo** in possesso di diploma di scuola media superiore ed esperienza in attività segretariali, amministrativo-contabili e organizzative.

L'impresa partecipante può individuare altre figure professionali aggiuntive da utilizzare per la organizzazione e la gestione del CAAD.


Nella documentazione tecnica presentata in sede di offerta andranno indicate la dotazione di personale con le relative qualifiche che l'offerente intende utilizzare per la gestione del servizio. Tale personale dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla legge per le singole figure. Sono a carico della impresa aggiudicataria tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinati il rapporto di lavoro nel settore.

ART. 5 - REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, ovvero al Direttore delle Attività Socio-Sanitarie dell'Azienda Usl di Bologna o a un suo incaricato, il nominativo di un suo referente o incaricato quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolo.

L'Operatore Economico, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolo, dovrà garantire l'individuazione di un proprio rappresentante per la gestione amministrativo-contabile del rapporto contrattuale. Questi avrà l'onere di svolgere le seguenti attività:

- assumere il ruolo di referente unico nei confronti dell'Azienda Sanitaria di competenza, ed essere punto di riferimento anche per gli altri servizi delle Aziende Usl di Bologna e di Imola, e degli Enti Locali che con esso si interfacciano;



- costituire l'interfaccia decisionale con l'Azienda Sanitaria di competenza per conto dell'Operatore Economico aggiudicatario;
- curare i rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della gara;
- curare la corretta gestione delle procedure di richiesta, attivazione e rendicontazione dei servizi effettuati con le modalità, la tempistica e gli strumenti previsti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica aggiudicata;
- garantire, in ogni caso, la massima collaborazione possibile ai competenti organi della stazione appaltante.

Il rappresentante dell'Operatore Economico dev'essere designato entro la data di stipula del contratto. L'Operatore Economico sarà perciò tenuto a darne tempestiva comunicazione, fornendo alla stazione appaltante il recapito telefonico e gli ulteriori dati di contatto per la corrispondenza scritta e/o telematica (e-mail, pec), ai fini dell'immediata reperibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori dell'orario di servizio.


Al Referente, o un suo incaricato, spetterà il compito di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti dal capitolato per il regolare svolgimento delle attività; egli sarà tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dalle Aziende USL per verificare l'andamento del servizio.

Per far fronte a situazioni imprevedibili di assenza o impedimento del referente, l'Operatore Economico dovrà individuare e comunicare preventivamente alla stazione appaltante anche il nominativo del sostituto fornendo gli opportuni contatti di recapito.

ART. 6 - CONDOTTA DEL PERSONALE IMPIEGATO DALL'OPERATORE ECONOMICO

I dipendenti dell'Operatore Economico aggiudicatario, che si occuperanno dell'erogazione del servizio oggetto della presente gara, saranno tenuti ad osservare un comportamento improntato al rispetto della persona e della sua dignità, alla promozione dell'autonomia di questa, valorizzandone le facoltà funzionali, cognitive e decisionali, operando nel rispetto della privacy e nel rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità, nonché ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale richiesta dal proprio ruolo.


Le parti convengono espressamente che la stazione appaltante, in ragione di ciò, potrà richiedere l'allontanamento e quindi la sostituzione di quel personale dell'Operatore Economico che abbia operato in maniera non conforme a dette prescrizioni ovvero a quelle di seguito elencate o comunque richiamate dal presente capitolato.



In particolare, l'Operatore Economico dovrà accertare che il proprio personale:

- possieda buone capacità comunicative e relazionali, nonché una buona comprensione della lingua italiana;
- sia di assoluta fiducia e comprovata riservatezza nella gestione delle informazioni/notizie riguardanti gli utenti e sul trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli stessi;
- indossi un abbigliamento conforme alle mansioni da espletare e che risulti identificabile, a richiesta degli operatori afferenti alla stazione appaltante, attraverso l'esibizione di un valido documento d'identità e della tessera di riconoscimento - secondo le specifiche di cui all'art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro);
- segnali e si adoperi immediatamente per la consegna al proprio responsabile degli oggetti rinvenuti nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, qualunque ne sia il valore e lo stato di ritrovamento. Il responsabile sarà tenuto a Sua volta a darne immediata notizia ai Referenti aziendali interessati o a un loro incaricato ovvero al DEC, affinché si provveda ad individuare e restituire l'oggetto al legittimo proprietario;
- segnali al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche ai referenti aziendali o ad un loro incaricato, ovvero al DEC;
- tenga sempre un contegno corretto e conforme ai contenuti deontologici della relativa figura professionale;
- si attenga esclusivamente ai compiti ad esso assegnati nel pieno rispetto delle direttive ad esso fornite dall'Operatore Economico e di quelle necessarie alla buona riuscita del servizio secondo le prescrizioni di cui al presente capitolo;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia salvo quelli di modico valore nei limiti opportunamente previsti dalla legge.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile delle condotte tenute dai suoi dipendenti e di tutte quelle conseguenze scaturenti dalla inosservanza delle prescrizioni raccomandate dal presente capitolo. Sarà perciò ritenuto responsabile dei danni eventualmente cagionati a terzi, e ancora di quelli perpetrati ai danni degli utenti e del personale afferente la stazione appaltante, ogni qual volta le condotte anche omissive dei propri dipendenti abbiano determinato tutto ciò.



ART. 7 - VERIFICA E CONTROLLO

Per procedere a forme di controllo qualitativo del servizio, le Aziende USL di Bologna e di Imola provvederanno alla verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato. Inoltre, procederanno alla verifica analitica degli standard di seguito predeterminati e si attiveranno in ogni caso di motivata lamentela degli utenti.

La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo del servizio sperimentale e della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato competono al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

L'Operatore Economico dovrà inviare al DEC una dettagliata rendicontazione delle attività svolte, onde consentire un'adeguata verifica e monitoraggio:

- *bimestrale*, da presentare alle singole Aziende di riferimento, finalizzata alla liquidazione delle attività. La documentazione relativa alle attivazioni del CAAD dovrà essere conservata dal Servizio, e resa disponibile su richiesta dell'Ente appaltante, secondo le modalità condivise con il DEC;
- *annuale*, attraverso la produzione di un report sulle attività svolte sull'intero bacino dell'area metropolitana bolognese da condividere in sede di Ufficio di Supporto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana (CTSSM) di Bologna.


Le rendicontazioni di cui sopra verranno opportunamente valutate dal DEC in merito al rispetto degli standard convenuti, nonché per l'eventuale verifica di conformità, secondo i modi e i termini di cui all'art. 116 del D.lgs. 36/2023, e la comminazione delle penali di cui all'art. 17 del presente capitolato.

ART. 8 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del contratto sarà di tre anni, con decorrenza dalla data in esso indicata.

L'Azienda Usl si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di anni tre, anche singolarmente considerati o per periodi inferiori all'anno, previo intervento della ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.



L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del Servizio gestore, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, di cui al D.lgs. n.36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Operatore Economico s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altro Operatore al termine del contratto, ovvero nel caso di intervenuta risoluzione/recesso, per salvaguardare la continuità assistenziale.

ART. 9 - PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.


Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Operatore Economico in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto, tramite PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa avanzare una richiesta di risarcimento (art. 1456 del Codice civile Clausola risolutiva espressa).

In tal caso l'Operatore Economico che non abbia superato il periodo di prova:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.



ART. 10 - PREZZI DEL SERVIZIO

Il corrispettivo spettante alla ditta aggiudicataria è rappresentato da:

a) un canone annuo fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale del servizio, per tutte le attività ricomprese all'art. 3 punto c.2) *Attività di sistema*, per un importo complessivo massimo di € 80.000,00 Iva esclusa, così ripartito:

- importo massimo € 70.000,00 Iva esclusa per l'Ausl di Bologna;
- importo massimo € 10.000,00 Iva esclusa per l'Ausl di Imola.

Il canone sarà corrisposto in maniera ripartita su sei tranches dietro presentazione di fattura elettronica bimestrale da trasmettere alle Aziende Sanitarie secondo modalità che verranno comunicate.

b) importo forfetario a prestazione per un massimo di € 785,00 Iva esclusa cadauna per le attività tecniche complesse di cui all'art. 3 punto c. 1) *Attività tecniche*.


Si precisa che al solo fine della comparazione dei prezzi e della parametrizzazione delle offerte economiche sulla piattaforma Sater, nella scheda offerta è stato indicato un fabbisogno presunto di prestazioni da intendersi meramente indicativo e non vincolante per le Aziende Sanitarie partecipanti.

L'importo massimo riconoscibile annualmente al fornitore per tipologia di prestazioni rientranti nel punto b) non potrà superare complessivamente € 135.805,00 annui Iva esclusa, così ripartito:

- € 119.320,00 Iva esclusa per l'Azienda Usl di Bologna;
- € 16.485,00 Iva esclusa per l'Azienda Usl di Imola.

Tali prestazioni devono essere correlate da un elenco che indichi, per ogni intervento:

- codice fiscale della persona beneficiaria;
- distretto di appartenenza;
- soggetto attivante (Utente stesso, familiare, Azienda Usl, Ente Locale, ...);
- data della prestazione;



sottoscritto dall'equipe di cui all'art. 4, da trasmettere contestualmente alle fatture bimestrali elettroniche ai competenti uffici amministrativi di entrambe le Aziende Sanitarie per le parti di rispettiva competenza.

La ditta dovrà altresì indicare l'aliquota IVA applicata, se prevista, oppure allegare una dichiarazione di esenzione dal pagamento dell'imposta con i riferimenti legislativi che motivano tale esenzione.

Gli importi offerti di cui ai punti a) e b) dovranno intendersi omnicomprensivi di obblighi, rischi e oneri a carico della ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolo.

ART. 11 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

In conformità a quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali, su richiesta del Fornitore, a partire dalla seconda annualità contrattuale, qualora, durante l'esecuzione dell'appalto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale.


La revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione.

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) e dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, la determinazione della variazione avviene utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della richiesta e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell'indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo; pertanto, l'ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell'indice vari, in aumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell'indice nel mese in cui è stata effettuata la prima revisione.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla Agenzia, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti,



devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. Il Fornitore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti dei subappaltatori e dei subfornitori.

ART. 12 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.


Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi



ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.


Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dei dati

Con la stipula del contratto di appalto, la Ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del



Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.


ART. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Le Aziende USL di Bologna e di Imola, come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. forniscono alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tali fascicoli sono disponibili sui siti delle rispettive Aziende Sanitarie seguendo i seguenti percorsi:

Azienda USL di Bologna

www.ausl.bologna.it / Operatori economici/ Informazioni utili per gli operatori economici / Fascicolo informativo sui rischi specifici dell'Ausl di Bologna

oppure al link



<https://www.usl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-operativi/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf/view>

Azienda USL di Imola

[www.usl.imola.bo.it/ Per le imprese – Informativa rischi / Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola](http://www.usl.imola.bo.it/Per le imprese – Informativa rischi / Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola)

oppure al link

<https://www.usl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5245>


Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, l'Azienda USL di Bologna, in qualità di "soggetto che affida il contratto, redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale.

Le Aziende USL di Bologna e di Imola, allegato al contratto di appalto, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) specifico per la propria azienda.

ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.



ART. 16 - SCIOPERI

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di cinque giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.


ART. 17 - PENALITÀ

Le Aziende USL di Bologna e di Imola si riservano il diritto di attivare un sistema di rilevazione quantitativa del servizio nel suo complesso.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo fatturazione e pagamenti, il servizio derivante dal presente capitolato speciale sarà monitorato per tutta la sua durata. La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito all'Operatore Economico aggiudicatario, rigettate le sue eventuali giustificazioni ritenute incongruenti:

- in caso di sospensione del servizio, ovvero ancora nei casi di parziale o totale inosservanza degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni paziente non assistito e per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio;




- nel caso in cui il personale risulti inadeguato e/o insufficiente a garantire servizio efficiente ed efficace sulla base delle valutazioni rimesse all'organismo di valutazione, potrà essere applicata una penale di importo variabile tra € 500,00 e € 1.500,00 per ogni inadempimento - da commisurare sulla base della gravità opportunamente rilevata;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell'Operatore Economico, potrà essere applicata una penale di € 1.500,00 per ogni inadempimento;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 800,00 per ogni inadempimento;
- nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo art. 27. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*

In caso di rilevazione di detti inadempimenti, il DEC comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata, al referente dell'Operatore Economico quanto emerso affinché si possa procedere con un confronto che darà luogo alla redazione di un apposito verbale da parte del DEC. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili allo stesso operatore, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso l'Operatore Economico non potrà sollevare obiezione alcuna.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Operatore Economico, per mezzo del proprio referente a cui il DEC provvederà a trasmettere apposita contestazione scritta.

L'Operatore Economico dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà delle Aziende USL di Bologna e di Imola in caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, che risultino tali da alterare in maniera apprezzabile e significativa le finalità sottese all'affidamento del servizio e quindi alla buona riuscita dello stesso, di dar corso all'immediata risoluzione del contratto; previa apposita contestazione dell'addebito con contestuale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a dieci giorni, spirato il quale, si ricorrerà all'interpello degli altri operatori economici utilmente collocati in graduatoria per l'affidamento ed esecuzione del servizio de quo.




L'Operatore Economico uscente sarà tenuto in ogni caso a garantire, per quanto possibile, e per il tempo necessario al passaggio di consegne, all'erogazione di tutti i servizi affidati ad esso sulla base delle precedenti intese; dovendo questi assumerne la piena responsabilità in ordine: sia alla mancata erogazione del servizio che rispetto agli eventuali maggiori oneri che si paventino a carico delle Aziende USL di Bologna e di Imola per il sostentamento temporaneo di tutti i servizi occorrenti a garantire la continuità assistenziale e l'adeguato standard qualitativo richiesto dal capitolato, in misura uguale o maggiore rispetto al servizio sino ad allora reso dall'Operatore Economico inadempiente, e fino all'effettivo subentro dell'Operatore Economico che segue in graduatoria.

In conseguenza di ciò le parti convengono espressamente che le Aziende USL potranno procedere con un addebito diretto di tutte le spese derivanti dalla mancata erogazione del servizio potendo imputare, laddove intervenuti, a carico dell'Operatore Economico:

- i maggiori oneri occorsi per far fronte alle immediate necessità di provvedere ai bisogni dei pazienti in cura (a titolo esemplificativo: spese di assistenza, di trasporto, relative alle necessità personali degli stessi nonché quelle volte a garantire la continuità del servizio, sulla scorta del PTRI predisposto per ciascuno dei pazienti effettuate in via d'urgenza presso altro operatore) - da intendersi nei limiti della parte eccedente il prezzo aggiudicato in sede di gara;
- la sommatoria delle penalità riconnesse alla mancata erogazione del servizio per ciascun paziente e per ogni giorno di effettivo disservizio;
- la ritenuta della cauzione/polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e comunque non possono superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.



ART. 18 - RESPONSABILITÀ

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno € 1.500.000,00 – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di ulteriori danni.


ART. 19 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 120, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aumento delle attività del servizio;
- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 11 del presente capitolato.

La modifica del contratto non supererà l'importo complessivo di € 420.819,00 IVA esclusa, di cui € 369.174,00 per l'Azienda USL di Bologna e € 51.645,00 IVA esclusa per l'Azienda USL di Imola (30% dell'importo triennale del contratto, del rinnovo e della proroga).

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione



delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 20 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. XX - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore% e/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*


ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza a quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta



elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.


In via generale non sono ammesse le cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere *ipso facto et jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- b) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- d) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi due diffide ad adempire senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- e) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- f) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- g) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n. 40 del 25/01/2024;



- h) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna.
- j) nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo art. 27. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO


Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare alla medesima le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

ART. 24 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

La Ditta fatturerà separatamente lo svolgimento del servizio alle Aziende USL di Bologna e di Imola per le prestazioni di competenza territoriale.

Allegato alla copia della fattura dovrà essere fornito l'elenco delle prestazioni così come declinato nell'art.10 del presente capitolo.



La liquidazione e il successivo pagamento delle fatture avverranno in seguito a verifica e attestazione per l'esatto adempimento da parte del DEC o suo collaboratore.

In caso di RTI, l'Unità Amministrativa potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver ricevuto tutte le fatture da parte di ogni ditta, verificandone la corrispondenza con l'importo aggiudicato.


Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna e all'AUSL di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria contraente sosponderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec, contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.



Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei dieci giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,3 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante provvederà al pagamento della fattura per la parte eventualmente liquidabile, mentre per quanto non regolarizzato la liquidazione della fattura resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero


In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40,00 di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di € 40,00 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitorii.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG



Azienda USL di Imola

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna

AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 Imola (BO).

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.


Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato;
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori



sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: *Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)*.

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, tel. n. 051-6079538.

Le Aziende USL procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.


La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.



In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 25 - CLAUSOLA WHISTLEBLOWING

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>


ART. 26 - SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inherente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 27 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito



<http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accettare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).


Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli articoli 91 e 94 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una



penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7


La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.



Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ART. 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione

(firma digitale del Legale Rappresentante)